



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

ORIGINALE

Registro Generale n. 33

Prot. 5945

ORDINANZA DEL 4° SETTORE N. 11 DEL 18-07-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA SAN MARCO LATO NORD, NELLA CORSIA DI MARCIA EST/OVEST E LATO OVEST DI FRONTE ALLA BAMBINOPOLI, DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 20/07/2020 ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 25/07/2020 E COMUNQUE FINO A FINE DEI LAVORI.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

VISTA la richiesta pervenuta via e-mail da parte del direttore dei Lavori Ing. Canala Marzia, della CIIP s.p.a.", assunta a prot. nr. 5958 del 17/07/2020, tendente ad ottenere una modifica alla sosta in Piazza San Marco per consentire alla Ditta Quaresima, impresa esecutrice dei lavori, di effettuare lavori di realizzazione allaccio per il posizionamento della "casetta dell'acqua";

RITENUTO necessario regolamentare la circolazione stradale della Piazza interessata al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica e il regolare svolgimento della suddetta attività ispettive;

CONSIDERATO necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata in della Stazione;

VISTI gli artt. 1, 5 comma 3, 6, 7, del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche;

VISTI gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n. 285 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e l'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche apportate dal D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996;

VISTA la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000 "Disposizioni sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che approva il "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 26 del 19/07/2019;

ORDINA

L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta, escluso i mezzi autorizzati, in Piazza San Marco LATO NORD, nella corsia di marcia est/ovest, e lato Ovest di fronte alla Bambinopoli DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 20/07/2020 ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 25/07/2020 E COMUNQUE FINO A FINE DEI LAVORI.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Immediata e completa rimozione dell'occupazione al termine dei lavori;
2. La ditta esecutrice dei lavori dovrà apporre la segnalazione di cantiere in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002 e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta esigenza sia di giorno che di notte;

DEMANDA

1. L'Ufficio Tecnico al posizionamento della necessaria segnaletica stradale, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e Regolamentari, almeno 48 ore prima della decorrenza della presente ordinanza;
2. Il Servizio di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art. 12 C.d.S., il controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza nei termini indicati.

La presente ordinanza ha validità dal giorno 20/07/2020 al giorno 25/07/2020 e comunque fino a fine lavori, ed è fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale di Maltignano.

AVVERTE

A carico dei trasgressori alle disposizioni prescritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

INFORMA

- 1) Contro la presente ordinanza può essere proposto:
- ricorso, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992 nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione e da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (legge 06.12.1971, n. 1034), nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

2) Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, avverte che il Responsabile del procedimento è il Sindaco Dott. Armando Falcioni.

DISPONE

Che altra copia, per quanto di competenza, venga inviata a:

- All'Ufficio Segreteria del Comune di Maltignano per la pubblicazione all'albo;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- CIIP spa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
FALCIONI ARMANDO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Armando Falcioni", written over the printed name.